

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

**PREVENTIVO DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI RILASCIO GARANZIA CONSORTILE
AI SENSI DEL D.LGS 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA (PROVVEDIMENTO BANCA
D'ITALIA DEL 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.).**

Spettabile
.....

Le riepiloghiamo di seguito le spese totali relative alla proposta di finanziamento/affidamento presentata a CONFIDARE S.C.p.A. in data/...../.....
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO/AFFIDAMENTO:
IMPORTO € GARANZIA AL%

- 1) **Versamento corrispettivo quale costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria/diritti di segreteria nella misura di Euro;**
- 2) **Versamento corrispettivo quale costo per servizio visure, spese postali ed eventuale servizio per certificato camerale pari a euro;**
- 3) **Versamento di azioni integrative nella misura massima di n. del valore nominale di Euro 51,60 cadauna per una somma pari ad Euro**
(qualora la somma erogata differisse per difetto rispetto alla somma richiesta, la Cooperativa dovrà procedere a verifica ed eventuale ricalcolo in difetto del numero di azioni da addebitare all'impresa socia);
- 4) **Versamento in un'unica soluzione della commissione di garanzia una tantum a titolo di commissione di gestione rischio e monitoraggio pari a euro** determinata, secondo rating interno, nella misura:
 - dallo 0,50% allo 1,12% annuo sia per i finanziamenti a medio lungo termine con durata fino a 84 mesi + commissione aggiuntiva pari allo 0,30% annuo - 0,15% annuo se mutuo ipotecario - (o frazione di anno indipendentemente dalla classe di rating interno) per i finanziamenti eccedenti gli 84 mesi sia per i crediti a breve (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a m/l o leggi speciali); in caso di affidamento a breve o prefinanziamento di durata diversa dai 12 mesi (inferiore a 12 mesi e fino a 18 mesi meno un giorno) la commissione di garanzia deve essere rapportata ai mesi di utilizzo, fatto salvo - in caso di periodi inferiori a sei mesi - un minimale calcolato su sei mensilità.
- 5) **Versamento del contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi pari a euro** determinato come segue:
 - per i Finanziamenti/affidamenti aventi durata fino a 12 mesi il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'1,15% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione: commissione pari a 1,04%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA L. 662/96: commissione pari a 0,23% o)
 - per i Finanziamenti/affidamenti aventi durata da 12 mesi (+ un giorno) fino a 24 mesi il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'1,95% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione: commissione pari a 1,76%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA L. 662/96: commissione pari a 0,39%
 - per i Finanziamenti/affidamenti aventi durata oltre 24 mesi (+ un giorno) il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari al 2,75% con riduzione del:
 - 10% in caso di riassicurazione: commissione pari a 2,48%
 - 80% in caso di fruizione di controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA L. 662/96: commissione pari a 0,55%

Dichiaro/Dichiariamo di accettare il Preventivo del "Documento di sintesi" a buon fine della relativa proposta di contratto e di essere a conoscenza che:

- il calcolo della commissione di garanzia deve essere effettuato rispetto all'ammontare del finanziamento, nel caso in cui venisse richiesta e/o rilasciata una percentuale di garanzia diversa dal 50% rispetto all'ammontare del finanziamento, il calcolo della commissione di garanzia deve essere effettuato - sulla base della specifica classe di rating interno - su importo pari al doppio della garanzia prestata. .
- la consegna del presente Preventivo non impegna le parti alla stipula del contratto;
- il presente Preventivo è valido qualora la relativa proposta contrattuale sia presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna; decorso tale termine s'intenderà in ogni caso decaduto;
- in caso di accettazione parziale o ridotta della proposta di contratto, i diritti di istruttoria, e la commissione di garanzia sarà ridotta in proporzione nel Documento di sintesi;
- il presente preventivo sostituisce ogni eventuale altro preventivo rilasciato in data antecedente relativo alla medesima operazione;
- in caso di errore materiale nella compilazione del Preventivo (ad esempio, rispetto alle condizioni riportate sul Foglio Informativo), ovvero nel caso in cui CONFIDARE S.C.p.A. deliberi una variazione delle condizioni economiche applicate alla Clientela dopo la ricezione della proposta di contratto e prima della conclusione del medesimo, il presente Preventivo sarà sostituito con un nuovo Preventivo, che sarà valido soltanto in caso di mia/nostra nuova accettazione.

....., il/...../.....

Firmato (il Cliente).....

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

PROPOSTA DI CONTRATTO

Il sottoscritto (socio), con la presente proposta di affidamento / finanziamento avanzata a CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi aderente a FEDART Fidi - con sede in Torino -10121 -, Via dell'Arcivescovado 1 - Codice ABI 19505 - Codice fiscale 80093390013 P.Iva 09331900010 - Iscritta Albo Cooperative n. A114274 - R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

DICHIARA

- di essere consapevole dell'esistenza di una convenzione stipulata tra CONFIDARE S.C.p.A. e le Banche o gli Intermediari indicati in domanda, e, pertanto, presenta domanda a CONFIDARE S.C.p.A. al fine di ottenere un'agevolazione per la concessione di uno o più finanziamenti / affidamenti da parte delle stesse Banche o Intermediari tramite il rilascio di una o più garanzie collettive dei fidi, da regolarsi tramite i conti correnti intrattenuti presso questi ultimi istituti convenzionati, restano escluse da quanto citato le Società di *leasing*;
- di essere consapevole e di accettare che le garanzie saranno disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere fiscale e valutario, dalle condizioni generali sotto riportate;
- di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, il contratto sarà **concluso**:
 1. in caso di approvazione integrale della domanda acclusa, verrà inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente e-mail certificata, contenente la comunicazione di ammissione alla garanzia così come deliberata da CONFIDARE S.C.p.A. comprensiva del "Documento di sintesi" quale frontespizio del presente contratto; in caso di mancato ricevimento della comunicazione (a.r. / PEC) la sottoscrizione del finanziamento / affidamento presso l'istituto di credito erogante, renderà la presente proposta di contratto pienamente valida ed efficace di produrre gli effetti giuridici della stessa;
 2. in caso di approvazione parziale e/o ridotta e/o condizionata, verrà inviata lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente e-mail certificata, contenente la comunicazione di ammissione - parziale e/o ridotta e/o condizionata - alla garanzia così come deliberata da CONFIDARE S.C.p.A. comprensiva del "Documento di sintesi" quale frontespizio del presente contratto, (che rappresenterà **controproposta contrattuale** di CONFIDARE S.C.p.A.), alla quale dovrà seguire accettazione e/o diniego entro e non oltre i cinque gg successivi il ricevimento della lettera a.r., mediante invio di comunicazione scritta (fax, mail o posta prioritaria); in caso di mancata comunicazione o di sottoscrizione del finanziamento / affidamento presso l'istituto di credito erogante, si riterrà la controproposta pienamente valida ed efficace di produrre gli effetti giuridici di cui alla presente proposta di contratto.

In ogni caso, il sottoscritto dispensa CONFIDARE S.C.p.A. dall'onere di riprodurre per conformità, nelle comunicazioni di ammissione alla garanzia, il testo della presente proposta contrattuale e conviene che le eventuali comunicazioni di ammissione alla garanzia saranno riferite ognuna a ciascuna delle garanzie deliberate, integralmente ovvero in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata, con la domanda acclusa e che il Documento di sintesi non sarà cumulativo ma singolo per garanzia.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la conclusione del contratto, CONFIDARE S.C.p.A. concede, nell'interesse del Cliente, una o più garanzie collettive dei fidi con garanzia a prima richiesta o garanzia sussidiaria aventi le caratteristiche indicate nella comunicazione di ammissione alla garanzia.

NORME CHE DISCIPLINANO LA GARANZIA

1. A favore delle Banche/Intermediari sono rilasciati, nell'interesse del Cliente, uno o più "certificati di garanzia" emessi da CONFIDARE S.C.p.A. che attestano la sussistenza di una o più garanzie astratte ed automatiche prestate con la clausola "a prima richiesta o sussidiaria", senza possibilità di sollevare eccezioni o equivalenti, a valere sui finanziamenti / affidamenti richiesti a questi ultimi dal Cliente.

Il rilascio del certificato di garanzia non vincola o impegna la Banca/Intermediario alla concessione del finanziamento garantito posto che la stessa Banca/Intermediario delibera a suo insindacabile giudizio.

Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la garanzia prestata da CONFIDARE S.C.p.A. può essere considerata "Aiuto di Stato" qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "*de minimis*" - pubblicato sulla G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28/12/2006), il quale prevede che, ad ogni singola impresa, possano essere concessi aiuti complessivi, a titolo di "*de minimis*", per un importo

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di un triennio, determinato considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

- CONFIDARE S.C.p.A. pagherà, entro il termine previsto dalla convenzione, la somma che la Banca/Intermediario richiederà (*escussione della garanzia*) in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, secondo le procedure previste dalle diverse convenzioni "prima o dopo" che la Banca/Intermediario tenti direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali garanti del Cliente.

Il Cliente e gli eventuali garanti del Cliente dovranno rimborsare a CONFIDARE S.C.p.A. senza ritardo e a semplice richiesta, con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che CONFIDARE S.C.p.A. ha pagato a titolo di escussione della garanzia alla Banca/Intermediario (*surrogazione* ex articolo 1949 del codice civile), ad esclusione del caso di posizioni gestite mediante saldo e stralcio per le quali la surroga ex art. 1949 codice civile non avrà seguito.

Il Cliente non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.

- In caso di escussione della garanzia CONFIDARE S.C.p.A. non è tenuto a comunicare preventivamente l'evento al Cliente.
- Il Cliente deve versare (capitale + interessi), nel rimborso delle somme dovute a CONFIDARE S.C.p.A. gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore, in caso di ritardato pagamento che superi i dieci giorni.
- CONFIDARE S.C.p.A. si riserva di avvalersi di contratti di riassicurazione o di contro-garanzia con enti, istituzioni pubbliche e private e banche multilaterali di sviluppo per la protezione del proprio credito, come pure di cedere il proprio credito ad altri soggetti senza la possibilità del Cliente di opporre alcuna eccezione. Qualora l'operazione sia ammessa ad una riassicurazione o contro-garanzia rilasciata da un soggetto pubblico, da una banca multilaterale di sviluppo o da un fondo interconsortile di garanzia, il Cliente s'impegna a fornire tutta la documentazione prevista e a porre in essere i comportamenti necessari per favorire l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte.

Qualora l'operazione sia ammessa alla contro-garanzia del Fondo Centrale di Garanzia 662/96/Fondo Regionale L. 34, ecc, il Cliente riconosce che il Fondo Centrale di Garanzia 662/96/Fondo Regionale L. 34, ecc, gli agenti del Fondo Centrale di Garanzia 662/96/Fondo Regionale L. 34, ecc, la Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), la Commissione e gli agenti della Commissione compreso l'OLAF ("gli agenti") hanno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione alla misura e alla sua esecuzione. Il Cliente consente al Fondo Centrale di Garanzia 662/96/Fondo Regionale L. 34, ecc e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e agli agenti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco, il Cliente consente l'accesso ai suoi locali al Fondo Centrale di Garanzia 662/96/Fondo Regionale L. 34, ecc e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e agli agenti durante il normale orario di lavoro. Nel caso in cui la garanzia sia ammessa alla contro-garanzia o alla riassicurazione concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti Pubblici, l'agevolazione concessa in Equivalente Sovvenzione Lordo sarà pari a quanto riportato sul regolamento del Fondo ed indicato sul modulo che verrà sottoscritto (dichiarazione de minimis).

- A seguito della conclusione del contratto come sopra citato, CONFIDARE S.C.p.A. si impegna ad inoltrare senza indugio in originale la delibera di garanzia alle Banche/Intermediari in assenza di diverse istruzioni da parte del socio al quale potrà, comunque, essere rilasciata copia semplice della delibera; contestualmente all'erogazione del finanziamento / affidamento verranno pagate le competenze, come specificate nel Documento di Sintesi allegato alla comunicazione di ammissione alla garanzia.
- Se, entro e non oltre 180 giorni o come diversamente disposto dalle convenzioni vigenti, dalla data di emissione del certificato di garanzia, la Banca/Intermediario non comunica l'avvenuta erogazione del finanziamento assistito da garanzia, CONFIDARE S.C.p.A. può ritenere decaduta la garanzia prestata.
- Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte, il contratto s'intenderà automaticamente *risolto* (ovvero *non concluso* in caso di ammissione alla garanzia parziale e/o ridotta e/o condizionata) senza necessità di preventiva comunicazione da parte di CONFIDARE S.C.p.A. al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:
 - In caso di comunicazione della Banca/Intermediario della volontà di non concedere il finanziamento / affidamento garantito;

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

9. Nel caso in cui il finanziamento garantito sia concesso dalla Banca/Intermediario, rispetto alle caratteristiche in base alle quali è stata concessa la garanzia, o per una durata o un importo inferiore o in una forma tecnica diversa ma associata ad una classe di rischio analoga o inferiore o per una combinazione delle precedenti circostanze la garanzia, secondo le procedure interne del Confidi, verrà sottoposta agli organi competenti per la "rifirma" (durata inferiore, importo inferiore etc.).
10. In caso di mancata concessione del finanziamento nulla è dovuto, restano esclusi eventuali rimborsi spese e/o costi vivi, mentre in caso di concessione per importo inferiore da parte della Banca/Intermediario, le competenze verranno ricalcolate e così comunicate all'istituto di credito per il relativo pagamento all'atto dell'erogazione del finanziamento / affidamento.
11. Nel caso in cui la Banca/Intermediario conceda o dichiari di essere disponibile a concedere un finanziamento condizionato alla prestazione di garanzia di CONFIDARE S.C.p.A. in modi e forme non conformi a quanto già deliberato da CONFIDARE S.C.p.A. e con aggravio di rischio, la prestazione di garanzia di cui al presente contratto è da intendersi valida subordinatamente al parere positivo dell'organo deliberante, inoltre, se tale variazione determina aggravio di costi per il cliente, lo stesso dovrà dare comunicazione scritta del consenso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

12. Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, deve versare a CONFIDARE S.C.p.A. le somme specificate nel Documento di Sintesi (*competenze*) oltre alle azioni sociali collegate al finanziamento / affidamento richiesto, detto pagamento verrà regolarizzato direttamente dall'istituto di credito contestualmente all'erogazione del finanziamento / affidamento.
In caso di mancata concessione del finanziamento / affidamento nulla è dovuto dal cliente (rif. art. 10).
In caso di operazioni di *leasing*, il Cliente deve versare a CONFIDARE S.C.p.A. le somme specificate nel Documento di Sintesi (*competenze*) oltre alle azioni sociali collegate al leasing richiesto, direttamente allo stesso a seguito di comunicazione della società di leasing circa il buon esito della pratica.
In caso di mancata concessione dell'operazione di *leasing* nulla è dovuto dal cliente (rif. art. 10), mentre l'importo ridotto da parte della Società di *leasing* comporterà il calcolo delle nuove competenze alla luce delle modifiche apportate al contratto di leasing.
Il Cliente e CONFIDARE S.C.p.A. convengono esplicitamente che il Documento di Sintesi è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
13. Le condizioni economiche regolanti le operazioni di finanziamento / affidamento oggetto della convenzione sono di competenza della Banca/Intermediario e da questa/o applicate, restando esclusa ogni responsabilità di CONFIDARE S.C.p.A..
14. Il Cliente accetta, ove la convenzione in essere tra CONFIDARE S.C.p.A. e la Banca/Intermediario lo preveda, la classe di merito connessa alla classe di rischio attribuita dalla Banca/Intermediario e accetta altresì che, al variare della classe di rischio assegnata dalla Banca/Intermediario, possa variare la classe di merito di appartenenza e di conseguenza possano variare le condizioni economiche del finanziamento garantito.
15. Le competenze versate per effetto della conclusione del contratto di cui alla presente proposta non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite, restano escluse le azioni sociali per la cui restituzione si segue lo statuto sociale.
16. Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa inerente all'operazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia.

COMUNICAZIONI PERIODICHE

17. Le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modifiche o integrazioni, se dovute, saranno inoltrate in forma cartacea con cadenza annuale, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso a seguito di comunicazione da parte dell'istituto di credito, senza spese per il Cliente.

NORME FINALI

18. Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

– CONFIDARE S.C.p.A. presso la sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado 1;

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

- Il Cliente, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato nella acclusa proposta di affidamento / finanziamento.

19. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

....., il .../.../.....

Firmato (il Cliente)

Approvo/approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le condizioni di cui ai punti:

- 2. non opponibilità di eccezioni all'escussione della garanzia;
- 8. condizioni risolutive;
- 14. accettazione della classe di merito;
- 16. spese inerenti all'operazione a carico del Cliente;
- 19. deroga alla competenza territoriale.

....., il .../.../.....

Firmato (il Cliente).....

Dichiaro/Dichiariamo di aver trattenuto copia della presente proposta di contratto e che mi/ci è stato consegnato un preventivo facsimile del "Documento di sintesi" che diverrà definitivo solo a buon fine della presente proposta di contratto.

....., il .../.../.....

Firmato (il Cliente).....

Allega copia del documento di identità e del C.F.